

ALLEGATO 3 – Attività economiche e di lavoro autonomo

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", ivi comprese le misure urgenti disposte dallo Stato ai sensi dell' OCDPC 558/2018 nonché le ulteriori misure statali di cui al DPCM 27 febbraio 2019, per danni alle attività produttive e di lavoro autonomo causati dall'emergenza maltempo del 27-30 ottobre 2018 che ha colpito la provincia di Trento.

1. Ambito di applicazione e requisiti

1.1 – Le presenti disposizioni si applicano a:

- interventi a favore delle attività produttive e di lavoro autonomo, con eccezione per quelle del settore agricolo, per danni causati da calamità a edifici e relative pertinenze, arredi e attrezzature, nonché per l'eventuale danno economico connesso a sospensioni dell'attività, riduzioni dei ricavi delle vendite o perdite di scorte, ai sensi dell'articolo 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di carattere provinciale, emanato con decreto del Presidente n. 73 del 30 ottobre 2018;
- interventi urgenti per il sostegno delle attività economiche e produttive, previsti dall'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento protezione civile n. 558 del 15.11.2018, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di carattere nazionali, adottata con delibera del Consiglio dei Ministri di data 8 novembre 2018;
- altri interventi ai sensi dell'art. 4 del DCPM 27 febbraio 2019.

2. Beneficiari

2.1 – Possono beneficiare degli interventi di cui alle presenti disposizioni le imprese appartenenti al settore industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e i lavoratori autonomi previsti dall'articolo 2222 del codice civile, operanti stabilmente in provincia di Trento e pertanto iscritti nel Registro delle imprese di Trento o nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, oppure in possesso di partita Iva qualora non tenuti dall'ordinamento all'iscrizione al suddetto Registro.

2.2 – I beneficiari dei contributi e degli indennizzi, salvo casi di forza maggiore, devono impegnarsi a continuare l'esercizio dell'attività produttiva, anche diversa da quella preesistente ed anche tramite l'affitto dell'azienda, almeno per il periodo non inferiore a tre anni. L'esercizio dell'attività produttiva può avvenire anche in diversa sede o unità operativa, qualora al momento della domanda relativa a beni immobili l'originaria non sia più agibile per motivi di rischio, definiti con provvedimenti di protezione civile e di governo del territorio e in ogni caso limitatamente ai contributi per beni mobili e indennizzi per perdita di reddito e scorte.

3. Tipologia degli interventi ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 72, comma 2, lettera a), individuazione della spesa ammessa e del contributo concedibile

3.1 – Possono beneficiare di contributi in conto capitale, anche prescindendo dalla proprietà dei beni, le seguenti tipologie di intervento:

- la ricostruzione o la riparazione di beni immobili danneggiati, distrutti, resi inagibili o inutilizzabili, nonché delle adiacenze e dei percorsi di accesso principale a detti beni immobili. Nel caso la sede oppure l'unità operativa originaria non sia più agibile per motivi di rischio, definiti con provvedimenti di protezione civile e di governo del territorio, la ricostruzione può avvenire in diversa localizzazione;
- la sostituzione o la riparazione di beni mobili danneggiati (arredi, veicoli, attrezzature varie, etc.). La sostituzione o riparazione di impianti di tipo immobiliare (impianto elettrico, impianto riscaldamento, etc.), in assenza di ulteriori interventi sull'immobile, è assimilata ai beni mobili ai fini dei presenti criteri.

3.2 – Sulle spese previste, escluse quelle relative alla ricostruzione o riparazione di adiacenze e di percorsi di accesso principale ai beni immobili, è concesso un contributo - pari al 100% della spesa ammessa - a titolo di *de minimis* fino ad un massimo di 20.000,00 euro e comunque nel

limite del *de minimis* disponibile. Su spese eccedenti l'importo di cui al periodo precedente e su eventuali spese di ricostruzione o riparazione di adiacenze e di percorsi di accesso principale ai beni immobili, è concesso ai sensi dell'art. 50 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, un contributo pari al 75% della spesa ammessa. Il contributo complessivamente concesso non può superare i 500.000,00 euro per beni immobili e relative pertinenze e i 200.000,00 euro per beni mobili. Non sono finanziabili domande con spese ammissibili inferiori a 2.500,00 euro.

3.3 - Per la ricostruzione e riparazione dei beni immobili danneggiati, delle relative adiacenze e dei percorsi di accesso principali la spesa ammessa a contributo è quella risultante dalla documentazione tecnica presentata, salvo quanto previsto al punto 5.1. In caso di ricostruzione in luogo diverso dall'originario in quanto non più agibile per motivi di rischio, la spesa ammessa non può superare il valore dei beni distrutti al momento dell'evento calamitoso come risultante da perizia asseverata e giurata redatta da tecnico abilitato o da centro assistenza fiscale - CAF - che consideri la vetustà, le caratteristiche e la funzionalità dei beni.

3.4 - Per la sostituzione/riparazione di beni mobili danneggiati la spesa ammessa a contributo è rappresentata dal valore espresso nella perizia asseverata e giurata redatta da tecnico abilitato o da centro assistenza fiscale - CAF - con riferimento al valore economico del bene specifico al momento dell'evento calamitoso, considerata la vetustà, le caratteristiche e la funzionalità dello stesso bene.

3.5 - Per la sostituzione/riparazione di veicoli utilizzati per l'attività economica o di lavoro autonomo la spesa ammessa a contributo è pari al valore di mercato che il bene aveva al momento della calamità, come riportato sulla pubblicazione eurotax blu relativa all'anno 2018, qualora si tratti delle tipologie di veicoli individuate in tale pubblicazione; in mancanza di tale dato il bene sarà valutato nell'ambito con le modalità di cui al precedente punto 3.4.

4. Tipologia degli interventi ammissibili ad indennizzo ai sensi dell'art. 72, comma 2, lettere b) e c) e individuazione della spesa ammessa e del contributo concedibile

4.1 - E' possibile beneficiare di indennizzi per la perdita di reddito quando ricorre almeno uno dei seguenti casi:

- *sospensione dell'attività, pari o superiore a 7 giorni, fino al ripristino completo della funzionalità della struttura;*
- *perdita di reddito superiore al 20% secondo i meccanismi di calcolo e nei periodi indicati dal Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, art. 50.*

4.2 - La percentuale dell'indennizzo è pari al 75% della spesa ammessa individuata nella perdita di reddito calcolata ai sensi dell'art. 50 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

4.3 - La perdita di reddito è calcolata confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi la calamità (escludendo il migliore e il peggiore dato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. I dati finanziari, unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale, sono i seguenti:

- a) EBIT, ovvero l'utile al lordo di interessi, imposte e tasse;
- b) costi di ammortamento;
- c) costi del lavoro.

4.4 - E' inoltre possibile beneficiare di indennizzi per perdite di scorte. La percentuale del contributo è pari al 75% della spesa relativa al ripristino o riacquisto delle scorte stesse, nel limite del valore delle scorte danneggiate o distrutte come risultante da perizia asseverata e giurata redatta da tecnico abilitato o da CAF. La perizia tiene conto del valore economico dei beni specifici al momento dell'evento calamitoso, considerata la vetustà, le caratteristiche e la funzionalità degli stessi beni, nonché dei valori degli acquisti di scorte negli anni precedenti.

4.4. bis In caso di impossibilità a continuare l'attività produttiva per casi di forza maggiore legati alla non agibilità, alla data della domanda, della sede o unità operativa per motivi di rischio, definiti con provvedimenti di protezione civile e di governo del territorio, la percentuale del contributo è pari al 75% del valore delle scorte danneggiate o distrutte come risultante dalla perizia asseverata e giurata di cui al punto 4.4.

4.5 - Non sono ammissibili a contributo perdite di reddito o di scorte inferiori a Euro 3.000,00.

4.6 - In considerazione della data dell'evento di cui si tratta si stabilisce che i sei mesi successivi alla calamità coincidono con i mesi da novembre 2018 ad aprile 2019.

4.7 - Per le nuove attività e per le imprese con dati di confronto storici riguardanti la gestione economico-finanziaria inferiori ad un biennio, le valutazioni sulla riduzione dei ricavi sono effettuate con riferimento ai risultati attesi del piano finanziario aziendale. In tal caso l'indennizzo è concesso in regime de minimis.

5. Disposizioni comuni

5.1. - Se il bene danneggiato, mobile o immobile, è coperto da assicurazione, il contributo è ridotto in misura tale da non comportare il superamento del danno tenendo conto dell'indennizzo riconosciuto dalla società assicuratrice. L'indennizzo verrà recuperato in sede di rendicontazione finale qualora non già dichiarato in sede di presentazione della domanda.

5.2 - I contributi e gli indennizzi previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse da amministrazioni o da enti pubblici per i medesimi beni e per le medesime finalità, nonché con le detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico con riguardo ai lavori ammessi a contributo. Nei limiti della disciplina europea è tuttavia ammesso il cumulo con le garanzie accordate con risorse pubbliche da parte dei confidi o del Fondo centrale di garanzia fidi. La quota di spesa eventualmente non ammessa a contributo ai sensi dei presenti criteri può essere agevolata da altre leggi provinciali nei limiti del cumulo previsto dalle normative europee in materia di aiuti alle imprese. Qualora i beni distrutti o danneggiati siano stati già agevolati ai sensi di altre leggi provinciali, è comunque consentita la sostituzione/ricostruzione agevolata ai sensi della presente legge.

6. Presentazione delle domande

6.1 - I soggetti interessati devono presentare la domanda di contributo, utilizzando gli schemi adottati secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 23/1992 che saranno resi disponibili sul sito Internet della Provincia di Trento.

6.2 - La domanda deve essere presentata alla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia provinciale per gli incentivi alle attività economiche (APIAE), via Solteri n. 38, 38122 Trento, a partire dal 10 gennaio e fino al 1 aprile 2019.

A seguito della riapertura dei termini è consentita la presentazione delle domande a partire dal 22 luglio 2019 e fino al 5 agosto 2019.

Le domande di contributo e/o indennizzo, presentate alle strutture provinciali competenti oltre i termini fissati con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2453/2018 e n. 333/2019, anche se già rigettate, sono ammesse d'ufficio verificato il permanere dell'interesse ad ottenere i benefici di legge da parte dei danneggiati.

La presentazione delle domande può avvenire con le seguenti modalità alternative:

- posta elettronica (e-mail o posta elettronica certificata/pec: la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta con le modalità tradizionali, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore. Nei soli casi di utilizzo di caselle CEC-PAC o PEC-ID non è necessario apporre la sottoscrizione). In ogni caso la documentazione va trasmessa con gli strumenti telematici indicati all'indirizzo di posta elettronica certificata apiae.contr.prominv@pec.provincia.tn.it;
- consegna diretta alla struttura provinciale competente o per il tramite degli sportelli periferici di assistenza e informazione della Provincia.

6.3 - In allegato alla domanda dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante in particolare:

- esistenza di eventuale copertura assicurativa, con l'indicazione dell'eventuale importo riconosciuto. Qualora non conosciuto all'atto della domanda dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della rendicontazione;

La domanda dovrà inoltre contenere i seguenti elementi:

- la spesa presunta risultante dalla documentazione tecnica allegata;
- la stima dei beni immobili non ricostruibili nel luogo originario, dei beni mobili e delle scorte

come risultante dalla perizia asseverata e giurata con riferimento al valore dei beni al momento dell'evento calamitoso;

- la presunta perdita di reddito.

6.4 In allegato alla domanda deve essere presentato:

- preventivo di spesa redatto da tecnico abilitato in forma di computo metrico estimativo o computo consuntivo per interventi realizzati;
- perizia asseverata e giurata con riferimento al valore dei beni immobili non ricostruibili nel luogo originario, dei beni mobili e delle scorte al momento del verificarsi dell'evento calamitoso;
- elaborazione contabile comprovante i dati finanziari necessari a definire la perdita di reddito, redatta da professionista abilitato iscritto all'albo professionale;
- nel caso di esistenza di copertura assicurativa, verbale di sopralluogo/perizia rilasciato dalla compagnia assicuratrice.

6.5 - E' in generale consentito integrare la domanda al fine di produrre documentazione necessaria alla definizione dell'istruttoria. In particolare, qualora la domanda si riferisca alla richiesta di indennizzo per sospensione dell'attività o riduzione dei ricavi è consentita l'integrazione successiva della dichiarazione sostitutiva contenuta nella domanda per fornire i dati finanziari dell'impresa relativi ai mesi da novembre 2018 ad aprile 2019 nonché le ulteriori elaborazioni contabili.

7. Istruttoria e concessione dei contributi/indennizzi

7.1 - La struttura organizzativa referente del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi o indennizzi è l'Agenzia provinciale per le incentivazioni delle attività economiche (APIAE).

7.2 - La concessione dei contributi viene disposta, in ordine cronologico rispetto alla data di completamento dell'istruttoria, con determinazione del dirigente competente entro 60 giorni dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle domande. I contributi e gli indennizzi per perdite di scorte sono concessi:

- per quelli di importo pari o inferiore a euro 200.000 in un'unica soluzione;
- per quelli di importo superiore a 200.000 in 5 rate di pari importo calcolate dividendo l'importo del contributo per il numero delle annualità.

Gli indennizzi per perdita di reddito di importo fino a 50.000 sono concessi in un'unica soluzione; quelli di importo superiore sono concessi in due quote annue di pari importo.

7.3 - In fase istruttoria, in particolare, vengono valutati:

- la congruità degli interventi realizzati, con riferimento alle caratteristiche che i beni avevano prima dell'evento calamitoso ai fini della rideterminazione della spesa ammessa e in base alla documentazione tecnica e alle perizie giurate presentate in domanda.

7.4 - Gli interventi devono essere ultimati entro due anni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, prorogabili di un anno con domanda motivata da presentare entro la scadenza originaria. La rendicontazione della spesa deve essere presentata entro 180 giorni dal termine fissato per completamento. In materia di termini si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, riguardante le direttive per la fissazione dei termini di avvio, completamento e rendicontazione degli interventi. Nel caso la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa, questa è rideterminata sulla base degli interventi effettivamente realizzati entro i termini o della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

8. Erogazione dei contributi e indennizzi

8.1 - La rendicontazione della spesa sostenuta dovrà avvenire ai sensi del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m.; " *Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23*" ; in aggiunta alla documentazione prevista dal predetto regolamento, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- per gli investimenti immobiliari, computo consuntivo qualora non già presentato in sede di

- domanda;
- omissis;
 - dichiarazione dell'importo dell'indennizzo assicurativo riconosciuto qualora non già indicato in domanda o prima della concessione;
 - dichiarazione attestante gli estremi dei titoli abilitativi previsti dalla normativa urbanistica ovvero che per l'intervento realizzato non era necessario alcun titolo abilitativo. In alternativa potrà essere inviata alla struttura competente copia di detti titoli;
 - omissis;
 - per i contributi concessi in regime di *de minimis*, e per i beni mobili in alternativa alla dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 8 del citato D.P.G.P. 5 giugno 2000, n.9-27/Leg., copia delle fatture quietanzate.

8.2. I contributi vengono liquidati, compatibilmente con il budget di cassa di APIAE, a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta, previa verifica sulla congruità dei prezzi indicati nella documentazione tecnica in raffronto ai valori indicati nell'elenco prezzi adottato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 per gli investimenti immobiliari, ed erogati:

- nel caso di concessione in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione;
- nel caso di concessione annualità: entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione per le rate maturate, le restanti sono liquidate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

8.3 – Gli indennizzi per perdita di reddito sono erogati in un'unica soluzione o in due quote annuali successivamente alla concessione. Gli indennizzi per perdite di scorte sono liquidati a seguito di rendicontazione, come prevista al punto precedente.

9. Disposizioni riguardanti la documentazione tecnica

9.1 - Il preventivo di spesa deve essere redatto da un tecnico abilitato e consiste nel computo metrico estimativo dell'intervento, corredato da una descrizione che metta in evidenza gli elementi danneggiati che si intendono ripristinare, nonché dalla documentazione fotografica degli stessi elementi. Per interventi già realizzati può essere prodotto un computo consuntivo.

9.1.bis Il consuntivo di spesa redatto da tecnico abilitato deve confermare tra l'altro i contenuti delle informazioni e dichiarazioni contenute nel modulo della domanda di contributo, con particolare riferimento a nesso di causalità e identificazione dell'immobile danneggiato, nonché contenere la documentazione grafica di supporto e l'eventuale attestazione della necessità di demolire e procedere alla delocalizzazione. In tal modo il consuntivo di spesa assume la valenza di perizia asseverata, anche con riferimento alle regole di rendicontazione di cui al D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m., qualora tali elementi non siano già presenti nella documentazione afferente la domanda. Con provvedimento della struttura competente verrà approvato lo schema del suddetto consuntivo, tenuto conto degli eventuali contenuti previsti dal DPCM 27 febbraio 2019.

10. Revoca del provvedimento di concessione del contributo/indennizzo

10.1 - La Provincia può accertare la decadenza totale o parziale del contributo/indennizzo nei seguenti casi:

- i soggetti interessati abbiano reso false attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo/indennizzo oppure, salvo casi di forza maggiore, anche diversi da quelli indicati al punto 2.2, non sia stato rispettato l'impegno a continuare l'esercizio dell'attività produttiva di cui al punto 2.2;
- i soggetti interessati non abbiano eseguito gli interventi per i quali è stato concesso il contributo entro i termini previsti da questi criteri, eventualmente prorogati;
- i soggetti interessati non abbiano rispettato il termine per la rendicontazione della spesa, eventualmente prorogato.

10.2 – La struttura competente provvede ad adottare il provvedimento con cui si accerta la decadenza totale o parziale del contributo/indennizzo e provvede successivamente al recupero delle somme indebitamente erogate nelle forme previste dalla normativa vigente, incrementate degli interessi legali maturati.